



News Letter Nr. 1

CERTIFICAZIONE MEDICA PER ATTIVITA' SPORTIVA NON AGONISTICA

Cari Amici iniziamo con un argomento di estrema attualità per fare chiarezza sulla normativa riguardante la certificazione medica sportiva che tanti dubbi ha creato fino ad oggi.

Con questo elaborato, che riporta fedelmente e volutamente materiale fornito dal Ministero della Salute e quindi non vi è alcuna interpretazione personale, cercheremo di chiarire ogni singolo aspetto della questione e cercheremo di essere esaustivi nel comunicarvi chi deve e non deve sottoporsi a visita per l'accertamento dell'idoneità sportiva.

“”Il Ministro della salute Beatrice Lorenzin ha firmato il decreto 8 agosto 2014 riguardante le “Linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l’attività sportiva non agonistica”””.

Il decreto partendo dalla definizione di attività sportiva non agonistica stabilisce chi sono i soggetti obbligati a farsi rilasciare i certificati, quali sono i medici certificatori, la periodicità dei controlli e la validità del certificato, gli esami clinici.

Il provvedimento disciplina, infine, per i medici il modello di certificato e definisce gli obblighi di conservazione della documentazione.

Dette regole guida non si applicano **all’attività ludica e amatoriale**, praticata da soggetti non iscritti presso società sportive o enti di promozione sportiva e finalizzata al raggiungimento e al mantenimento del benessere psico-fisico della persona. Tale attività, quindi, non è finalizzata al raggiungimento di prestazioni sportive di livello e non prevede un aspetto competitivo per le quali il **certificato resta facoltativo e non obbligatorio**, come stabilito dal Decreto legge 69 del 2013 e confermato da una nota interpretativa del Ministero.

Praticare jogging al parco, giocare a calcetto o tennis, andare in bici con gli amici è attività ludico-motoria se tale attività viene svolta al di fuori di ogni contesto di gare o competizioni promosse da società o associazioni sportive dilettantistiche.

Quando queste stesse attività sono praticate presso associazioni e/o società sportive dilettantistiche affiliate a Federazioni Sportive Nazionali a alle Discipline Associate al CONI o Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, diventano attività sportive vere e proprie che possono essere di tipo agonistico o non agonistico a seconda dell'impegno psico-fisico richiesto.

00144 Roma – Viale dell’Astronomia, 30 – Tel. 06 54221580 – Telefax 06 5903242/484

Codice Fiscale 96135840583

Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I. il 22 febbraio 1979 ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 530/1974

Ente di Assistenza Sociale riconosciuto dal Ministero dell’ Interno il 29 novembre 1979

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2 IV comma della legge 14 ottobre 1974 n. 524 ed all’art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 640



OBBLIGO CERTIFICAZIONE MEDICA PER ATTIVITA' SPORTIVA NON AGONISTICA

1. gli alunni che svolgono attività fisico-sportive parascolastiche, organizzate cioè dalle scuole al di fuori dall'orario di lezione
2. coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da Società Sportive affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Associate, agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti . Per chiarire ogni dubbio in merito si riporta uno stralcio del decreto 18 febbraio 82 pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr. 63 del 5 marzo 1982: art. 1 punto 2 **“”” la qualificazione agonistica a chi svolge attività sportiva è demandata alle Federazioni Sportive Nazionali , alle discipline associate e agli Enti di promozione Sportiva riconosciuti dal CONI”””” di seguito indicati nell'allegato 1 del citato Decreto gli Sport considerati agonistici :**
Automobilismo; Aeroclub; Bocce; Curling e birilli su ghiaccio; Golf; Karting; Motociclismo; Motonautica; Slittino; Tamburello; Tennis Tavolo; Tiro con l'arco; Tiro a Segno; Tiro a Volo; Tuffi; Atletica Leggera; Baseball; Biathlon; Calcio; Canoa; Canottaggio; Ciclismo; Ginnastica; Hockey e pattinaggio a Rotelle; Hockey su prato e al coperto; Karatè; Ippica; Judo; Lotta; Nuoto; Pallacanestro; Pallamano; Pallanuoto; Pallavolo; Pentatlon Moderno; Pugilato; Rugby; Scherma; Sci Alpino e Fondo; sci nautico; softball; sollevamento pesi; sport del ghiaccio; Sport equestri; Sport Subacquei; Tennis; Vela. ;
Tale lista datata 1982 allo stato è incompleta perché nel frattempo sono nate altre discipline agonistiche che sono riportate nel sito del CONI, sia come Federazioni Sportive Nazionali sia come Discipline Associate, quali: Tae Kwon Do; Wu Shu Kung Fu; Triathlon; Badminton; Danza Sportiva; Squash; Twirling; Rafting; Football Americano; Bowling; Cricket; Kickboxing; Muay Thai; Savate e Shoot Boxe; Arrampicata Sportiva; Orienteering; Biliardo; Pallapugno; Dama; Scacchi; Tiro dinamico sportivo; Bridge; Arrampicata Sportiva.
Nell'ambito di tutte le discipline considerate sport agonistici spetta dunque alla singola Federazione Sportiva , Disciplina Associata o Ente di Promozione Sportiva stabilire quando è agonistica o quando è amatoriale.
3. chi partecipa ai Giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.

00144 Roma – Viale dell'Astronomia, 30 – Tel. 06 54221580 – Telefax 06 5903242/484

Codice Fiscale 96135840583

Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I. il 22 febbraio 1979 ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 530/1974

Ente di Assistenza Sociale riconosciuto dal Ministero dell' Interno il 29 novembre 1979

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 IV comma della legge 14 ottobre 1974 n. 524 ed all'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 640



MEDICI CERTIFICATORI

- medico di medicina generale per i propri assistiti;
- pediatra di libera scelta per i propri assistiti;
- medico specialista in medicina dello sport ovvero i medici della Federazione medico-sportiva italiana del Comitato Olimpico Nazionale Italiano

DURATA DEL CERTIFICATO

- Il controllo deve essere annuale
- Il certificato ha validità annuale con decorrenza dalla data di rilascio

ESAMI CLINICI

- Per ottenere il rilascio del certificato è necessaria l'anamnesi e l'esame obiettivo con misurazione della pressione e di un elettrocardiogramma a riposo effettuato almeno una volta nella vita.
- Per chi ha superato i 60 anni di età associati ad alti fattori di rischio cardiovascolare, è necessario un elettrocardiogramma basale debitamente refertato annualmente
- Anche per coloro che, a prescindere dall'età, hanno patologie croniche conclamate che comportano un aumento del rischio cardiovascolare è necessario un elettrocardiogramma basale debitamente refertato annualmente.
- Il medico può prescrivere altri esami che ritiene necessari o il consulto di uno specialista

L'elaborato è stato redatto dal Dott. Giuseppe Tamburo – Presidente della Commissione Nazionale Formazione C.S.A.In. e dal Dott. Commercialista Salvatore Spinella – Tesoriere C.S.A.In e Componente della Commissione Nazionale Formazione.

00144 Roma – Viale dell'Astronomia, 30 – Tel. 06 54221580 – Telefax 06 5903242/484

Codice Fiscale 96135840583

Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I. il 22 febbraio 1979 ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 530/1974

Ente di Assistenza Sociale riconosciuto dal Ministero dell' Interno il 29 novembre 1979

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 IV comma della legge 14 ottobre 1974 n. 524 ed all'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 640